



Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE

IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO l'art. 20 della legge regionale 29/12/2003, n. 21;
- VISTO l'art. 1 comma 6 della legge 23/08/2004 n. 243;
- VISTA l'art. 1 comma 2 della legge 24/12/2007 n. 247;
- VISTO l'art. 24 del decreto legge 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22/12/2011, n. 214;
- VISTA la legge regionale 07/05/2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la vigente legislazione in materia di cessazione del rapporto d'impiego;
- VISTA la circolare n. 70272 del 25/05/2015 del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica;
- VISTA la circolare n. 120577 del 05/11/2018 del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica;
- VISTO l'accordo del 03/08/2015 stipulato con l'ARAN in ordine alla revocabilità dell'istanza di collocamento in quiescenza anticipato;
- VISTA l'istanza del 29/09/2015, assunta al protocollo generale del Dipartimento in data 02/10/2015 al n. 127966, con la quale la Sig.ra Giunta Michela, dipendente a tempo indeterminato dell'Amministrazione Regionale dichiara che alla data del 19/12/2019 matura i requisiti per l'accesso al trattamento della pensione per massima anzianità contributiva in base alla normativa previgente il d.l. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla l.n. 214/2011 e chiede di essere collocato in quiescenza ai sensi dell'art. 52, comma 5 della l.r. n. 9/2015;
- VISTA la nota prot. n. 117780 del 17/10/2019 con la quale si comunica al Dipartimento Regionale Tecnico che la Sig.ra Giunta Michela ha presentato istanza di collocamento in quiescenza anticipato ai sensi dell'art.52, comma 5 della l.r. n. 9/2015 e maturerà i requisiti per il diritto alla pensione in base alla disciplina previgente al citato d.l. n. 201/2011 in data 17/12/2019;
- VISTA la nota prot. n. 240558 dell'11/12/2019 del Dipartimento Regionale Tecnico dalla quale si evince che la summenzionata dipendente non risulta tra il personale contingentato ai sensi dell'art. 52, comma 7 della l.r. n. 9/2015;
- VISTA la nota prot. n. 141906 del 10/12/2019 con la quale si comunica alla dipendente la risoluzione del rapporto di lavoro con decorrenza 01/02/2020;
- VISTO il DA n. 366 31/01/1987, registrato alla Corte dei Conti il 22/07/1987, reg. n. 18, fgl n. 397, con il quale la predetta dipendente è stata inquadrata con decorrenza giuridica ed economica 31/12/1985 nella qualifica di Operatore tecnico;
- VISTO il DA n. 432 del 24/01/1991, registrato alla Corte dei Conti l'8/03/1991, reg. n. 4, fgl n. 242, con il quale la predetta dipendente è transitata con con decorrenza giuridica 11/05/1986 ed economica 24/01/1991 nella qualifica di Assistente amministrativo;
- VISTO il DDG n. 9308 del 28/09/2004 con il quale la Sig.ra Giunta Michela, ai sensi e per gli effetti del D.P.Reg. n. 10/2001, è stata collocata nella categoria "D" con decorrenza 01/12/2001;
- VISTO il DDS n. 5492 dell'11/09/2019 con il quale alla Sig.ra Giunta Michela sono stati ricongiunti ai fini di quiescenza anni 6;
- VISTO lo stato matricolare della Regione Siciliana;
- CONSIDERATO che la Sig.ra Giunta Michela a decorrere dal 31/01/2020 vanta l'anzianità contributiva di seguito descritta:

	AA	MM	GG
Servizio Amministrazione regionale dal 31/12/1985 al 31/01/2020	34	1	0
Servizio ricongiunto (DDS n. 5492 dell'11/09/201)	6	0	0
Totale anzianità contributiva utile a pensione	40	1	0

RITENUTO pertanto di poter procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro con riconoscimento del diritto a pensione;

DECRETA

Art.1

Per le motivazioni in premessa specificate, a decorrere dall'1/02/2020, è risolto il rapporto di lavoro della Sig.ra Giunta Michela, nata ad xxxxx il xxxxxxx, categoria "D" e, contestualmente, la stessa è cancellata dal ruolo di appartenenza della Regione Siciliana, con riconoscimento del diritto a pensione ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 6 della legge 23/08/2004 n. 243 e s.m.i. e dell'art. 52, comma 5 della legge regionale 07/05/2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2

Qualora la dipendente negli ultimi tre anni di servizio abbia esercitato poteri autoritativi o negoziali, alla stessa è fatto divieto, per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, di svolgere attività lavorativa di tipo subordinato od autonomo presso soggetti privati destinatari dell'attività svolta attraverso i suddetti poteri.

Il presente decreto non sottoposto al visto della Ragioneria Centrale, ai sensi dell'art. 62 della L.R. n. 10/99, sarà pubblicato sul sito istituzionale della Regione Siciliana.

Palermo, li 13 GEN 2020



IL DIRIGENTE GENERALE

ad interim
Bologna
F.to

VISTO SI PUBBLICHI
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
ad interim
Pio Guida
F.to

originale agli atti d'ufficio